



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 23 del mese di MARZO, alle ore 18,47, in videoconferenza, presenti fisicamente nella sede del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, il Presidente ed i Consiglieri Papa, Perrotta, Luongo e Tessitore, con gli altri Consiglieri collegati in videoconferenza, convocato nelle forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE – in Seduta ORDINARIA- Risultano all'appello nominale presenti:

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
Sindaco	COLELLA GIANNI	P	Consigliere	TINTO ANTONIO	P
Consigliere	IOVINELLA VALENTINA	P	Consigliere	MAGLIOLI LIVIA	A
Consigliere	PAPA SALVATORE	P	Consigliere	CRISPINO GIOVANNA	P
Consigliere	RUSSO ANNA	P	Consigliere	MORELLI FRANCESCO	P
Consigliere	MARSILIO IMMACOLATA	P			
Consigliere	PERROTTA CLAUDIO	P			
Consigliere	LUONGO GABRIELE	P			
Presidente	ERCOLANO RAFFAELE	P			
Consigliere	TESSITORE ANIELLO	P			

Presiede la seduta l'ing. Raffaele Ercolano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
Partecipa il Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta incaricato della redazione del verbale.

Totale presenti: 12 -Totale Assenti: 1

Il Presidente, constatata la presenza di n.12 consiglieri e pertanto la sussistenza del numero legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente invita a deliberare sul seguente argomento, iscritto al n.9 dell'ordine del giorno.

n. 10 del 23 Marzo 2021

Oggetto

Approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019 decorrenza 1 gennaio 2021.

9

COMUNE DI SUCCIVO
PROVINCIA DI CASERTA
PROPOSTA DI DELIBERA
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Registrata al Numero 06 Anno 2021

Trasmessa All'ufficio Segreteria Il Giorno 26-02-2021

Trasmessa All'ufficio Ragioneria Il Giorno 26-02-2021



Ciccarelli Carmela
Ciccarelli Carmela

OGGETTO :Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019.Decorrenza 1 Gennaio 2021-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : *Favorevole*

SUCCIVO _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE : *Favorevole*

SUCCIVO _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



**COMUNE DI SUCCIVO
(PROVINCIA DI CASERTA)**

**UFFICIO DEL REVISORE
VERBALE/PARERE N. 115 DEL 18.03.2021**

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Il sottoscritto Teofilo Galasso, Revisore unico del Comune di Succivo, giusta nomina consiliare n. 27 del 25.06.2019, ha ricevuto dal Responsabile del Settore Amministrativo – Contabile dott. Nicola Martiniello, la proposta di regolamento in oggetto **MODIFICATA** rispetto a quella del 25.02.2021 e sulla quale era già stato emesso il parere n. 110 pari data. Si rimette pertanto un nuovo parere.

AL RIGUARDO:

VISTI gli articoli sulla disciplina generale di cui al Titolo I;

VISTI gli articoli sulla Tariffa di cui al Titolo II;

VISTE gli articoli sui versamenti, dichiarazione e riscossione di cui al Titolo III


VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Amministrativo e Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del Regolamento del nuovo canone in oggetto

Morccone, 18.03.2021

Il Revisore

Dott. Teofilo Galasso



COMUNE DI SUCCIVO
Protocollo N. 2510 ARRIVO
Data 18-03-2021 - Ora 17:13:55



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree*

pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di 26 articoli che sviluppano;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il D.M. del 13/01/2021 di differimento del termine di approvazione del bilancio 2021/2023 al 31/03/2021;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore unico, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, composto di n. 26 articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

Prot. N. 18/19
25-02-2021

**COMUNE DI SUCCIVO
(PROVINCIA DI CASERTA)**

**UFFICIO DEL REVISORE
VERBALE/PARERE N. 110 DEL 25.02.2021**

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Il sottoscritto Teofilo Galasso, Revisore unico del Comune di Succivo, giusta nomina consiliare n. 27 del 25.06.2019, ha ricevuto dal Responsabile del Settore Amministrativo – Contabile dott. Nicola Martiniello, la proposta di regolamento in oggetto, parte integrante del presente parere

AL RIGUARDO:

VISTI gli articoli sulla disciplina generale di cui al Titolo I;

VISTI gli articoli sulla Tariffa di cui al Titolo II;


VISTE gli articoli sui versamenti, dichiarazione e riscossione di cui al Titolo III

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Amministrativo e Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del Regolamento del nuovo canone in oggetto

Morccone, 25.02.2021

Il Revisore
Dott. Teofilo Galasso



IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che alle ore 20,14 il Consigliere Luongo rientra nella sede comunale ed è presente, per cui risultano n.11 Consiglieri presenti e n. 2 Consiglieri assenti (Perrotta e Maglioli);

Ascoltati i seguenti interventi:

- Il Presidente dichiara quanto segue. Ha ripreso le osservazioni rese in Commissione e le ha sottoposte al Responsabile. Il Comune può avere la disponibilità anche nelle aree private. Nell'area mercato vi sono 26 postazioni assegnate; le altre sono date agli spondisti. Al di fuori dell'area del mercato può essere concessa una postazione, ma non fissa. L'Opposizione ha avuto modo di verificare se sono state esaminate le osservazioni. E' stato chiesto nuovamente il parere del Revisore.
- Il Consigliere Tinto afferma quanto segue. Le richieste di chiarimento erano qualcuna in più di quelle esposte dal Presidente. In alcune parti del Regolamento si parla di subingresso e in altre si dice che non vi è possibilità di cessioni. La possibilità di disporre di aree private non è contemplata nel comma 1. Nei primi articoli si stabilisce che la licenza non è cedibile, poi si parla di subingresso e affitto. Anche se non dovuto, i Consiglieri di Opposizione avrebbero preferito che il Responsabile avesse inviato loro i chiarimenti con e-mail e non hanno avuto la possibilità di prenderne visione.
- Il Presidente replica che tutte le richieste della Commissione sono state prese in considerazione.
- Il Sindaco afferma che sul Regolamento, tenuto conto che il Presidente ha già rinviato il Consiglio, per dare la possibilità all'Opposizione di esaminare gli atti, più di così non si può fare per la trasparenza e non si può non chiedere la votazione.
- Il Consigliere Tinto replica che resta nebulosa la questione delle aree pubbliche o private.
- Il Presidente chiede un voto favorevole unanime.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Tinto, Crispino e Morelli), resi in forma palese, per alzata di mano, dai n.11 componenti del Consiglio Comunale presenti,

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione.



COMUNE DI SUCCIVO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____



Sommario

TITOLO I	4
DISCIPLINA GENERALE	4
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE	4
ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO	5
ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO	5
ART. 5 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
ART. 6 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE	8
ART. 7 – MERCATI E OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE	12
TITOLO II	12
TARIFFA	12
ART. 8 – DETERMINAZIONE DEL CANONE	12
ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	12
ART. 10 – TARIFFA DI BASE ANNUALE	13
ART. 11 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA	13
ART. 12 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE	13
ART. 13 - RIDUZIONI ED ESENZIONI	13
TITOLO III	13
VERSAMENTI, DICHIARAZIONE RISCOSSIONE	13
ART. 14 – VERSAMENTO	14
ART. 15 - IMPORTI MINIMI	14
ART. 16 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	16
ART. 17 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	17
ART. 18 – RIMBORSI	17
ART. 19 - SANZIONI	18
ART. 20 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	19
ART. 21 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA	19
TITOLO IV	19
NORME COMUNI FINALI	19

ART. 22 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

19

ART. 23 - SUPERFICI E ATTREZZATURE

19

ART. 24 - APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

19

ART. 25 - PULIZIA DEL POSTEGGIO

20

ART. 26 - DISPOSIZIONI VARIE

20



TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina nel Comune di Succivo il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (*canone unico per i mercati*), a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019.
2. Il canone unico per i mercati si applica in deroga alle disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.
3. La presente disciplina comunale è adottata nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e si applica unitamente le disposizioni della legge 31 marzo 1998, n. 114 e della legge Regionale n. 1 del 7/1/2000 pubblicata sul B.U.R.C. n.2 del 10/01/2000.
4. Il presente titolo disciplina l'esercizio del commercio sulle aree di cui all'art. 27, comma 1 lettera a) e b) della legge 114/98, pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (area pubblica con un numero di posteggi pari a 26 assegnatari con una superficie netta di mq. 3.010).

Art. 2 - PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone unico per i mercati è l'occupazione, anche abusiva, delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Le occupazioni realizzate abusivamente si distinguono in:
 - permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - temporanee se effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Succivo, nel cui territorio viene effettuata l'occupazione, di cui all'art. 2.
2. Nel territorio comunale sono ricompresi anche i tratti di strada individuati ai sensi dell'art. 2, comma 7, del d.lgs 285/1992.

Art. 4 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in assenza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 5 – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati, per un periodo di 10 anni, che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi altra area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

Art. 6 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere si applicano le seguenti disposizioni.
2. La concessione del posteggio per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 28 comma 1 lettera a Dlgs 114/98 può essere rilasciata solo al soggetto titolare dell'autorizzazione relativa.
3. L'autorizzazione comunale non può essere rilasciata nei casi in cui non sia disponibile alcun posteggio nell'ambito delle aree di mercato. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. La procedura per la concessione del posteggio ed il rilascio dell'autorizzazione sono soggette alla disciplina del Dlgs 114/98 (commercio su aree pubbliche) e secondo quanto previsto dalla legge regionale 1/2000 (commercio aree pubbliche). La concessione è stipulata dall'ufficio SUAP.



4. Per l'utilizzo del posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione in corso di validità, contenente l'indicazione del mercato frequentato, il numero identificativo del posteggio, la superficie assegnata ed il periodo di validità.
5. La concessione di posteggi ha validità decennale e/o validità secondo apposita normativa Regionale vigente.
6. La domanda di rinnovo della concessione, deve attenersi oltre che alle disposizioni del seguente regolamento e sue variazioni, anche alle normative regionali di riferimento e relativo regolamento, dovrà essere prodotta in carta legale al Comune almeno sessanta giorni prima della data di scadenza della concessione cui si riferisce.
7. La concessione di posteggio:
 - a. Può essere revocata per motivi di pubblico interesse;
 - b. decade in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e dal decreto;
 - c. non può essere ceduta a nessun titolo, salvo i casi di cessione d'azienda;
 - d. non può essere oggetto di scambio fra operatori;
 - e. deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.
8. Subingresso nella concessione del posteggio
 - 8.1. Nel rispetto della legge regionale 01/2000 fatte salve le disposizioni ivi previste, la concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquistato o preso in gestione l'azienda commerciale relativa, sempreché il predetto sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, di cui all'art. 5 del dlgs 114/98;
 - 8.2. Nei casi di subingresso, la durata della concessione di posteggio rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella del cedente;
 - 8.3. Nei casi di subingresso la nuova autorizzazione al subentrante viene rilasciata dal Comune sede del posteggio art 28 comma 3° legge 114/98;
 - 8.4. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità.
9. Cambio di posteggio;
 - 9.1. Il titolare di concessione di posteggio che intenda trasferirsi in altro posteggio non assegnato, deve farne richiesta al comune, (prima della pubblicazione sul B.U.R.C. della messa al bando di tale posteggio), indirizzata all'Ufficio SUAP. Essa può essere accolta sempre che tale superficie non sia necessaria per la eventuale riorganizzazione del mercato.
 - 9.2. In caso di domande di trasferimento concorrenti, fermo restando quanto disposto al comma precedente, la priorità verrà stabilita sulla base della maggiore anzianità di presenza sul mercato e, a parità di condizioni, dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività con riferimento all'iscrizione al registro delle imprese. In caso di subingresso è riconosciuta l'anzianità dei precedenti titolari purché adeguatamente documentata.
10. Assegnazioni temporanee:
 - 10.1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, possono essere assegnati, per l'intero periodo di non utilizzo, agli operatori che ne facciano richiesta, con priorità per coloro che siano titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

10.2. L'assegnazione di cui al comma precedente avverrà sulla base di una graduatoria formulata ed applicata con le modalità previste dal presente regolamento.

10.3. Se l'operatore non è presente sul suo posteggio, questi è considerato assente. L'assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area del mercato, dai Vigili Urbani, con inizio alle ore 6,45 (periodo 1/5 al 30/9) e 7,15 (periodo 1/10 al 30/4). Verrà istituito un registro delle presenze degli spuntisti.

10.4. Non può essere oggetto di assegnazione temporanea l'area in concessione qualora si tratti di box, chiosco o locale, ovvero qualora vi si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo e di proprietà del titolare della concessione.

11. Uso del posteggio:

11.1. L'operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti compresi nel settore merceologico per il quale sia titolare di autorizzazione, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario o derivanti da disposizioni speciali.

11.2. E', vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili.

11.3. Ogni operatore deve tenere con sé gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio.

11.4. L'autorizzazione amministrativa relativa al posteggio concesso deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

12. Computo delle assenze

12.1. Il numero massimo di assenze consentite, superato il quale l'operatore decade dalla concessione di posteggio, è determinato, sulla base dei seguenti parametri di riferimento: periodo di riferimento - mesi quattro (assenze consentite su un numero complessivo nell'arco dell'anno solare pari a 17).

12.2. Per i soggetti titolari di nuova autorizzazione, che abbiano dato inizio all'attività entro i termini di legge, (sei mesi decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio di autorizzazione), il computo del periodo massimo di assenza decorrerà dalla data di inizio dell'attività.

12.3. Per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si farà riferimento alla data di acquisizione in proprietà o in gestione dell'azienda.

12.4. Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, purché adeguatamente documentate entro l'anno solare di riferimento, non verranno computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

12.5. Nel computo delle assenze non si terrà conto dei mercati che, per cause contingenti o di forza maggiore, non hanno effettivamente avuto luogo.

12.6. Ai sensi dell'art 27 legge 114/98 lettera f) per presenze sul mercato si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

13. Agricoltori;

13.1. I posteggi individuati sulle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

13.2. La concessione di posteggio ha durata di 10 anni e può essere rinnovata con le modalità previste dal presente regolamento.

13.3. Per l'esercizio dell'attività gli agricoltori devono comunicare ai sensi dell'art 19 della legge 241/90 il loro status di agricoltore, e comprovare la loro qualità mediante certificato in carta libera, rilasciato dal Responsabile del Settore competente del comune ove ha sede il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, attestante anche i prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento nonché l'ampiezza della superficie utilizzata.

13.4. Qualora nelle aree di cui al comma 1 del presente articolo esistano posteggi non assegnati, si procederà alla loro assegnazione nel rispetto delle seguenti priorità:

1) agricoltori già titolari di concessione di posteggio, che abbiano presentato istanza di trasferimento (o miglioria);

13.5. Si decade se si giunge abitualmente in ritardo al mercato, se si tiene un comportamento scorretti nei confronti del pubblico o dei colleghi.

13.6. Divenuto esecutivo il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione delle norme della legge e del presente regolamento o comunque accertato il mancato rispetto del comma 3, la decadenza dalla concessione del posteggio e' automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'ufficio SUAP.

13.7. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare, per periodo di tempo complessivamente superiori a quattro mesi riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, in numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.

14. Sospensione;

La sospensione immediata può essere disposta dal sindaco solo in caso di calamità naturali o di comprovata esigenza di ordine pubblico igienico sanitario.

Art. 7 – MERCATI E OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE

1. Il presente articolo disciplina l'esercizio del commercio:

1.1. sulle aree di cui all'art. 28, comma 1 lettera b), della legge 114/98 (commercio itinerante)

1.2. sulle aree di cui all'art. 27 della legge 114/98 lettera e) (mercati o fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli più ampi)

2. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità di operatori autorizzati o ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

3. Concessione del posteggio

- 3.1. Per l'utilizzo del posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione contenente l'indicazione della fiera, il numero identificativo del posteggio, la superficie assegnata, il periodo di validità, nonché, qualora trattasi di fiera specializzata, le merceologie delle quali è consentita la vendita.
- 3.2. La concessione del posteggio ha validità limitata ai soli giorni di fiera o fiera-mercato o sagra cui si riferisce.
- 3.3. La domanda di concessione, deve essere prodotta al comune, ufficio SUAP, almeno trenta giorni prima dello svolgimento della fiera cui si riferisce.
- 3.4. Nella domanda devono essere indicate, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi dell'autorizzazione posseduta, i prodotti commercializzati, la superficie richiesta nonché l'eventuale utilizzo di veicolo attrezzato.
- 3.5. La concessione di posteggio:
 - a. può essere revocata per motivi di pubblico interesse;
 - b. decade in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e dal decreto;
 - c. non può essere ceduta a nessun titolo;
 - d. non può essere oggetto di scambio fra operatori;
 - e. deve essere esibita, unitamente all'autorizzazione, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.
4. Graduatoria
 - 4.1. Per l'assegnazione dei posteggi, qualora vi siano richieste in eccesso, si procederà sulla base di una graduatoria compilata dando la priorità ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 28 della legge 114/98.
 - 4.2. Ai mercati o fiere locali che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 della legge provenienti da tutto il territorio nazionale; la priorità connessa al tipo di autorizzazione di cui al 1° comma del presente articolo, sarà riconosciuta esclusivamente qualora si tratti di autorizzazione conseguente a conversione di quella rilasciata ai sensi della legge 19 maggio 1976 n. 398 e della legge 12/91.
5. Computo delle presenze
 - 5.1. Per la determinazione del numero di presenze a ciascun operatore verrà attribuito un punto per ogni partecipazione complessiva alla fiera, indipendentemente dalla durata della stessa. La disposizione di cui al comma precedente non si applica per le assenze determinate da malattia, gravidanza o servizio militare, purchè adeguatamente documentate.
 - 5.2. L'operatore che non risulti presente sul posteggio assegnato all'orario di inizio della fiera, fiera-mercato o sagra, verrà considerato rinunciatario ed il posteggio così resosi disponibile verrà utilizzato per assegnazioni temporanee.
6. Subingresso
 - 6.1. Per la formulazione della graduatoria, al subentrante legittimato all'esercizio dell'attività è

riconosciuta l'anzianità di presenza maturata dai precedenti titolari, nonché la relativa anzianità di attività, purché adeguatamente documentata attraverso il registro delle imprese.

6.2. L'operatore ha inoltre facoltà di produrre ogni documentazione che ritenga utile per il riconoscimento dei titoli di priorità.

7. Assegnazioni temporanee

7.1. I posteggi non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati, sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 4 e per il rimanente periodo della fiera, ai soggetti che, pur avendo prodotto richiesta di partecipazione alla fiera, sono rimasti esclusi per esaurimento dei posteggi disponibili.

7.2. La verifica dei posteggi disponibili e la loro assegnazione verranno effettuate sull'area della fiera, con inizio alle ore 8,30.

7.3. Non può essere oggetto di assegnazione temporanea l'area in concessione qualora si tratti di box o chiosco, ovvero qualora vi si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo e di proprietà del titolare della concessione.

8. Uso del posteggio

8.1. L'operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti compresi nel settore merceologico per le quali sia titolare di autorizzazione, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario o derivanti da disposizioni speciali. Tuttavia, nell'ambito di fiere specializzate, l'operatore può porre in vendita esclusivamente i prodotti rientranti nelle merceologie consentite, nel rispetto delle limitazioni di cui al comma precedente.

8.2. È vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, fatta eccezione per gli animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili e arredamento e simili.

8.3. Ogni operatore deve tenere esposto in modo visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio, nonché al registro delle imprese dei posteggi.

9. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

9.1. Il commercio in forma itinerante può essere esercitato su tutte le aree pubbliche secondo la vigente normativa anche con possibilità di individuazione da parte del Consiglio Comunale.

9.2. Qualora non sia diversamente stabilito, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito esclusivamente a mezzo di veicoli attrezzati.

9.3. Qualora siano posti in vendita prodotti alimentari, i veicoli e le attrezzature utilizzate devono possedere le caratteristiche stabilite dal ministero della sanità con apposita ordinanza e l'attività deve essere esercitata nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni igienico-sanitarie. (O.M. 2/3/2000 G.U. n.56 del 8/3/00)

9.4. Indipendentemente dalla presenza sul posto di potenziali acquirenti, l'operatore non può eccedere in nessun caso il limite temporale massimo fissato dalla legge (1 ora) per la sosta in uno stesso punto.

9.5. L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da ingombri e rifiuti di qualsiasi natura, che

l'operatore ha l'onere di depositare in propri contenitori.

9.6. Il tutto compatibilmente con le disposizioni che regolano la circolazione stradale e con le limitazioni di cui al comma 5° dell'art. 32 della L.R. 01/2000.

10. Agricoltori

10.1. Per l'esercizio dell'attività, con posteggio assegnato o in forma itinerante, gli agricoltori devono rilasciare attestazione comprovare la loro quantità mediante certificato in carta libera, rilasciato dal Responsabile del settore competente del comune ove ha sede il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, attestante i prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento nonché l'ampiezza della superficie utilizzata.

10.2. In una fiera, fiera-mercato o sagra, i posteggi individuati sulle eventuali aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi di carattere igienico-sanitario e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

10.3. La domanda di concessione, deve essere prodotta al comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera cui si riferisce e deve contenere, oltre alle generalità del richiedente, gli estremi dell'autorizzazione posseduta, i prodotti commercializzati, la superficie richiesta nonché l'eventuale utilizzo di veicolo attrezzato.

10.4. L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base delle domande pervenute tenendo conto del maggior numero di presenze sulla fiera di riferimento delle eventuali limitazioni merceologiche dei posteggi.

10.5. I posteggi non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati, per il rimanente periodo della fiera, agli agricoltori che, pur inseriti nella graduatoria di cui al comma precedente, sono rimasti esclusi dall'assegnazione per esaurimento dei posteggi disponibili.

10.6. L'operatore decade dalla concessione di posteggio:

- a. in tutti i casi espressamente previsti dalla legge e dal decreto;
- b. in caso di perdita della qualità di agricoltore;
- c. qualora sia sprovvisto del certificato previsto al precedente primo comma;
- d. qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli derivanti dalla propria attività agricola.

11.7. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, gli agricoltori sono inoltre assoggettati a tutti le altre disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili.

11. Si precisa che lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

TITOLO II

TARIFFA

Art. 8 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. La misura del canone unico per i mercati è determinata dal soggetto attivo in base:
 - alla durata;
 - alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - alla tipologia;
 - alla zona del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione (eventuale).
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Per l'applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali possono essere classificate in categorie, con delibera della Giunta Comunale, tenendo in considerazione la loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, dall'intensità abitativa, dal flusso turistico, dalle iniziative commerciali e dalla densità di traffico pedonale e veicolare.

Art. 10 – TARIFFA DI BASE ANNUALE

1. La tariffa di base annuale è stabilita a norma dell'art. 1 commi 837-842 della legge 160/2019.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria ed anche le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 11 – TARIFFA DI BASE GIORNALIERA

1. La tariffa di base giornaliera, che si applica nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare sarà deliberata dalla G.C.
2. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta Comunale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
6. La tariffa di cui al comma 1 si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Art. 12 – OCCUPAZIONI NEI MERCATI A CARATTERE RICORRENTE E CON CADENZA SETTIMANALE

1. Per l'occupazione nei mercati a carattere ricorrente e con cadenza settimanale, potrà essere applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi dell'art. 10, del presente Regolamento con delibera di G.C.

Art. 13 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. La Giunta Comunale può disporre riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati o mercatini a tema, ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio, secondo l'articolo 1, comma 843, della L. 160/2019.

TITOLO III

VERSAMENTI, DICHIARAZIONE RISCOSSIONE

Art. 14 – VERSAMENTO

1. Il versamento del canone unico per i mercati deve essere effettuato utilizzando unicamente la piattaforma digitale PagoPA., di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 150,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 3 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31/03; per le somme dovute sugli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 31/03 di ogni anno; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31/03 – 30/04 – 31/05 – 30/06.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/03; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30/04 – 31/05 – 30/06, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di cessione del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il proprietario è responsabile in solido con il cessionario del pagamento del canone di occupazione.
8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 15 - IMPORTI MINIMI

1. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 6,00.

Art. 16 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

1. Il canone unico per i mercati è accertato quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Il responsabile del servizio contesta il mancato pagamento delle somme dovute, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta,

degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche ammesse dalla legge.

3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
5. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato del 1%. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lett. i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
7. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 12,00.
8. In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro

100,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

9. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 12,00.

Art. 17 – DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai debitori di somme, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il Funzionario responsabile o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
- a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
 - b) l'Importo minimo, al di sotto del quale non si procede a dilazione, è pari euro 100,00.
 - c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da Euro 100,00 a Euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - da Euro 500,01 a Euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre Euro 20.000 Euro: da trentasette a settantadue rate mensili;
 - d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
 - e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a € 20.000,00. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER).

- f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c)
- g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- i) Per importi rilevanti, almeno pari a € 20.000,00, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, maggiorata di un punto percentuale.

Art. 18 – RIMBORSI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 19 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L.160/2019 e dalla legge 689/1981, ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie, stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Alle occupazioni abusive permanenti e temporanee si applicano:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00, così come previsto dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. Coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva sono obbligati in solido al pagamento dell'indennità e delle spese di rimozione e ripristino. Ad ognuno dei coobbligati verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione posta in essere.

Art. 20 - SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Previo processo verbale di constatazione redatto dal competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Gli oneri derivanti dalla rimozione di cui al comma precedente, sono a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
3. Nel processo verbale di contestazione della violazione l'accertatore intima al trasgressore: la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. Qualora l'occupazione costituisca obiettivo pericolo o grave intralcio alla circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimossi d'ufficio e depositati in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode. Restano fermi i poteri stabiliti dall'articolo 13, comma 2 della L. 689/1981. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto stabilito dall'articolo 19 della L. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi, viene trasmessa alla Polizia Municipale la copia del verbale. Il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio, secondo l'articolo 823, comma 2, del codice civile. L'ordine è notificato al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 21 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. Nel caso di omesso o insufficiente pagamento del canone, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 114/1998, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di norma non superiore a 20 giorni e comunque fino alla data della dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
2. La sospensione dell'attività può avere ad oggetto il mercato, sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
3. La sospensione reiterata per mancato pagamento comporta la revoca della concessione.

TITOLO IV NORME COMUNI FINALI

Art. 22 - NORMA DI RINVIO E ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 23 - SUPERFICIE E ATTREZZATURE

L'operatore non può eccedere i limiti della superficie del posteggio assegnato, nè cedere ad altri tutto o parte del proprio posteggio.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente, l'operatore ha facoltà di inserire il proprio veicolo nell'area del posteggio assegnato, qualora ciò non contrasti con particolari disposizioni.

La superficie dei posteggi individuali è stabilita nelle tre superfici standard (6x6=36 mq; 6x7=42mq; 6x8=48mq). Eventuali modifiche alle superfici saranno oggetto di apposita variazione demandata all'ufficio SUAP.

Art. 24 - APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi di amplificazione e diffusione suoni qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni di mercato.

In ogni caso l'utilizzo di tali apparecchi, con emissioni acustiche contenute, dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 25 - PULIZIA DEL POSTEGGIO

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera, ecc., gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore.

Al termine i rifiuti accumulati devono essere depositati in contenitori messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura.

Art. 26 - DISPOSIZIONI VARIE

La circolazione delle persone puo' essere solo pedonale da entrambi i lati.

Le presenza nel mercato e' tenuto dal corpo dei Vigili Urbani con appositi registri indicanti i dati di assegnazione di ogni concessione, il settore merceologico, la superficie assegnata e le date di scadenza. Allo stesso modo su appositi moduli e' tenuto l'ordine di assegnazione dei posteggi temporanei. Vi e' un registro per le assenze in cui vengono indicati i dati dell'operatore assente ed il giorno di assenza.



IL PRESIDENTE

Ing. Raffaele Ercoleano

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Della Peuta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

ATTESTA

che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal 8/11/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi me 340 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267



il Responsabile

ESECUTIVITA'

- dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000
 - x attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000
- Succivo,



Il Responsabile del settore

